



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI BARI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

EA COCO ANNA MARIA

☐	SILVESTRI	SILVIO TONAZIO	Presidente
☐	MARSEGLIA	GIUSEPPE	Relatore
☐	VOLPE	VITO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3339/2022
depositato il 07/12/2022

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IMU 2017
contro:
COMUNE DI NOICATTARO
VIA P. NENNI 70016 NOICATTARO

difeso da:

proposto dal ricorrente:
ARCA PUGLIA CENTRALE
VIA F CRISPI 85A 70100 BARI BA

rappresentato da:

rappresentante difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 3339/2022

UDIENZA DEL

16/03/2023 ore 11:30

N° *2024 / 2023*

PRONUNCIATA IL:

16 MAR. 2023

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

22 NOV. 2023

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Rosa BRATTICO

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato in segreteria il 7.12.2022, l'A.R.C.A. Puglia Centrale - ex I.A.C.P. ha adito questa Corte chiedendo l'annullamento previa sospensione dell'avviso di accertamento n. 2121711 del 26.09.2022, emesso nei suoi confronti dal Comune di Noicattaro e notificato in data 20.10.2022 per il recupero dell'I.M.U. non corrisposta per l'anno 2017 relativa ad immobili rientranti nel patrimonio dell'Istituto e pari a complessivi € 110.158,00 incluse sanzioni, interessi e spese.

La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni, avendo tutti gli immobili in questione la caratteristica di alloggi sociali con i requisiti di cui al D.M. n. 32348/2008 ed in linea con quanto stabilito dalla L.R. n. 10/2014.

Il Comune di Noicattaro, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese processuali, diffusamente argomentando a sostegno dell'infondatezza dei motivi proposti.

Concessa con ordinanza del 19.01.2023 la chiesta sospensiva, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 32 D.Lgs. n. 546/92 ed all'odierna udienza di discussione le parti presenti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e la Corte ha deciso come da dispositivo.

Motivi della decisione

Il proposto ricorso non può trovare accoglimento, nei termini di seguito esposti.

In relazione all'unico ed articolato motivo proposto, questa Corte condivide infatti l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, espresso da numerose pronunzie di questo Ufficio (inclusa la sentenza n. 641/7/2022 relativa alla medesima questione per l'anno di imposta 2016 ed allegata in atti) e di secondo grado (in particolare si veda la sentenza n. 204/1/2023 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Bari) secondo cui in base all'esame della normativa di riferimento non pare evincersi una automatica coincidenza, ai fini dell'esenzione dall'IMU, tra gli



immobili assegnati dagli I.A.C.P. e gli alloggi sociali di cui al D.M. 22.4.2008.

Ed infatti, mentre l'art. 13, comma 10 D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 ha previsto per gli alloggi genericamente intesi assegnati dagli I.A.C.P. la sola detrazione IMU di € 200,00 (nel caso di specie applicata dal Comune di Noicattaro), l'art. 13, comma 2 lett. b) del medesimo corpus normativo ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali.

In altri termini, la *voluntas legis* può intendersi nel senso che gli immobili gestiti dalle aziende per l'edilizia pubblica non sono assoggettabili ad IMU solo laddove siano utilizzati direttamente dai relativi enti e non per attività produttive di reddito quale anche la concessione in godimento agli assegnatari delle unità immobiliari abitative dietro il pagamento di un canone sebbene agevolato.

Del resto, trattandosi di disposizioni di natura agevolativa ogni interpretazione estensiva o analogica è preclusa (arg. da Cass., n. 20135/2019), e ad ogni modo l'ente ricorrente non ha fornito compiuta prova del fatto che gli immobili di sua proprietà siti nel Comune di Noicattaro, puntualmente indicati nell'avviso di accertamento, rivestano le caratteristiche di alloggi sociali.

La peculiarità della questione giuridica sottesa alla decisione, oggetto di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti, legittima la integrale compensazione delle spese processuali a norma degli artt. 15 D.Lgs. n. 546/92 e 92 c.p.c.

P. Q. M.

La Corte così provvede:

1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate.

Così deciso in Bari, 16 marzo 2023.

Il Giudice estensore
(Dott. Giuseppe Marseglia)

Il Presidente
(Dott.ssa Annamaria Episoco)